

COMUNE DI SALERNO – via Roma 84121 C.F. 80000330656

OGGETTO: deliberazione C.C. n° 65 del 28.12.2011 : Modifica dell'art. 9 del vigente Statuto Comunale e deliberazione di C.C. n° 66 : Modifica all'art. 83 del vigente Statuto Comunale relativo alle società partecipate.

Testo da pubblicare :

Sostituire l'attuale testo dell'art. 9 così come di seguito :

Lo Stemma del Comune è quello ridisegnato, il cui bozzetto è allegato al presente statuto, come approvato dal C.C. con deliberazione n°65 del 28.12.2011.

Il Gonfalone è quello storico .

Sostituire l'attuale testo dell'art. 83 così come di seguito:

Art. 83

Società di capitali

Il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione o partecipare a società di capitali, anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria, per la gestione dei servizi pubblici locali e la gestione di attività strumentali nonché di servizi ed attività di interesse generale, riservandosi diritti e prerogative necessarie a dare prevalenza al ruolo del soggetto pubblico.

Spetta al Consiglio Comunale la determinazione della quota di partecipazione al capitale sociale e l'approvazione dello statuto societario.

Ai sensi dell'art. 2449 del c.c. lo statuto potrà prevedere la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci . Nelle società controllate in via totalitaria lo statuto potrà prevedere la nomina diretta degli amministratori e/o sindaci.

La nomina degli amministratori e dei sindaci avviene nel rispetto di quanto sancito dall'art. 50, comma 8, del D.Lgs 18.08.2000 n°267 .

Ove ne ricorrano i presupposti, l'atto costitutivo e lo statuto della società dovranno contemplare il principio che la società è sottoposta al controllo, vigilanza e coordinamento da parte dell'Ente finalizzato ad assicurare l'esercizio del controllo cd. analogo previsto dalla normativa interna e comunitaria.

La gestione di servizi pubblici, delle attività strumentali nonché di servizi ed attività di interesse generale può essere effettuata anche attraverso una o più società, a totale partecipazione del Comune e con capitale incredibile, con funzioni di holding preposte alla governance di tutte o parte delle partecipazioni comunali.

Ai sensi del precedente comma 6 del presente articolo, l'atto costitutivo e lo statuto della società con funzioni di holding dovrà contemplare il principio che la società è sottoposta al controllo, vigilanza e coordinamento da parte del Comune da esercitarsi anche attraverso la definizione degli indirizzi per la governance delle società.

La società con funzioni di holding, quale espressione diretta del Comune, assicura l'esercizio del controllo analogo sulle società partecipate che gestiscono, in base al modello dell'in house providing, servizi pubblici locali o servizi strumentali dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 4, comma 18 del D.L. 138/2011, conv. in L. n° 148/2011 e s.m.i. e ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, in tutti i casi in cui la gestione dei servizi pubblici locali è affidata a società cosiddette "in house" ovvero nei casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dal Comune di Salerno la verifica del rispetto del contratto di servizio è demandata alla vigilanza dell'Organo di Revisione di cui agli artt. 234 e ss del D.Lgs n° 267/2000.

Il contratto di servizio, nonché ogni eventuale modifica o aggiornamento, va trasmesso, almeno quindici giorni antecedenti all'approvazione, a cura del dirigente competente, all'Organo di Revisione ai fini dell'acquisizione del parere preventivo. Il parere deve essere espresso nei successivi dieci giorni, salvo eventuali richieste di chiarimento e/o integrazioni. I chiarimenti e/o integrazioni, in tal caso, dovranno essere forniti dall'ufficio competente entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta ed il parere dell'Organo di Revisione dovrà essere reso nei successivi 10 giorni dal ricevimento del riscontro.

Salerno, 07.02.2012

**Il Segretario Generale
- dott. Gennaro CALIENDO -**